MISURE URGENTI PER IL SETTORE ENERGETICO

Art. 3-quater

Modifica al decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, in materia di coltivazione delle risorse geotermiche

All'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, dopo il comma 3-bis.1 e' inserito il seguente: "3-bis.2. I soggetti titolari di permessi rilasciati ai sensi dell'articolo 3, comma 2-bis, trascorsi cinque anni dall'inizio dei lavori e tenuto conto dei risultati sperimentali in termini di ore annue di funzionamento, nell'ambito della successiva richiesta della concessione possono presentare contestualmente istanza di potenziamento con una variazione del programma dei lavori e agli stessi non si applica il limite di 5 MW di potenza nominale installata, di cui ai commi 3-bis e 3-bis.1, nonche' il limite di 40.000 MWh annui di energia immessa nel sistema elettrico, di cui al medesimo comma 3-bis.1".

Versione in vigore dal 28 luglio 2023, tuttora in vigore · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti per il settore energetico
Estremi	Decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 maggio 2023

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-per-il-settore-energetico/art-3-quater-modifica-al-decreto-legislativo-11-febbraio-2010-n-22-in-materia-di

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it